COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° **86** del 24.07.2023)

SOMMARIO

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTICOLO** |  OGGETTO |
| **1** | **Oggetto del regolamento** |
| **2** | **Oggetto della definizione agevolata** |
| **3** | **Procedura per la definizione agevolata** |
| **4** | **Effetti della dichiarazione** |
| **5** | **Versamento degli importi dovuti** |
| **6** | **Perfezionamento della definizione agevolata** |
| **7** | **Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere** |
| **8** | **Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore** |
| **9** | **Efficacia del regolamento** |

## Articolo 1

## Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l’applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all’art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 20223, n. 34 e dell’art. 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l’avviso stesso, o affidati in carico alla medesima data ad uno dei soggetti previsti dall’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, **possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione** .
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

a) un’ingiunzione di pagamento emessa dal 01.01.2000 al 30.06.2022.

b) un accertamento divenuto esecutivo nel medesimo arco temporale (ovvero quelli per i quali al 30 giugno 2022 siano già decorsi i termini di impugnazione, o i sessanta giorni dalla notifica per gli accertamenti esecutivi patrimoniali).

1. Non rientrano nell’ambito della definizione agevolata gli accertamenti esecutivi notificati ma non ancora trasmessi ad AdE-R ai sensi dell’art. 1 comma 792, lett. b), legge n. 160/2019, indipendentemente dal fatto che tali atti siano divenuti esecutivi. Ciò in quanto i commi 1 e 7 dell’art. 17 bis fanno espressamente riferimento alle modalità di riscossione alternative a quelle della riscossione coattiva tramite AdE-R.
2. Rientrano invece nella definizione agevolata gli accertamenti esecutivi avviati a riscossione coattiva mediante l’ufficio interno all’Ente ovvero affidati a concessionari esterni.
3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell’art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all’art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l’estinzione riguarda esclusivamente gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme dovute a titolo di aggio (oneri di riscossione).
5. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
	* somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
	* crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
	* multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
	* controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere già definite con sentenza passata in giudicato.

**8.** Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta formalmente la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, **entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2023***,* apposita dichiarazione, tramite la modulistica e con le modalità definite allo scopo dall’Ente.
2. Il termine iniziale di presentazione delle istanze di definizione agevolata decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente.
3. E’ possibile presentare una domanda di definizione cumulativa per più carichi definibili, ferma restando la possibilità di richiedere la definizione solo di alcuni dei vari carichi pendenti.
4. **Non si applicano** alle procedure disciplinate nel presente regolamento, in virtù della peculiarità, della straordinarietà e della finalità dell’istituto della “definizione agevolata”, la previsione contenuta nel vigente regolamento generale delle entrate né quella inserita nel Regolamento della Riscossione coattiva che prevedono la necessità di presentare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia della dilazione di pagamenti al di sopra di un certo importo.
5. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito dell’emissione di provvedimenti di dilazione, le somme dovute,in questo caso **alla necessaria condizione che alla data di pubblicazione del presente regolamento**, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione concesso ovvero, **in alternativa**, che venga richiesto ed effettuato il versamento in un’unica soluzione o venga presentata apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa a copertura dell’intero debito ancora definibile nel caso in cui se ne chieda la rateazione.
6. In caso di pagamenti parziali già intervenuti, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non rimborsabili.
7. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare -con compensazione delle spese di lite- agli stessi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
8. E’ onere del debitore chiedere al giudice tributario la sospensione del processo a data successiva a quella di scadenza del pagamento, fermo restando che il processo rimane sospeso sino al perfezionamento o alla decadenza della definizione, e di darne tempestiva comunicazione all’Ente creditore.
9. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della somma attestante i pagamenti; in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
10. Il Comune entro il termine del 31 gennaio 2024comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
11. Nel caso in cui il numero delle istanze pervenute risulti tale da non consentire, coerentemente con le capacità operative dell’ufficio competente, di procedere alla definizione dell’istruttoria ed alla comunicazione di cui al precedente comma, per ciascun procedimento non concluso, il termine sopra indicato (31 gennaio 2024) è suscettibile di proroga automatica al 31.05.2024 .
12. Detta comunicazione potrà assolvere anche alla funzione di atto di diniego totale o parziale alla definizione ed è autonomamente impugnabile.
13. L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3:
	1. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza;
	2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
	3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
	4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
	5. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 viene effettuato:

- in un’unica soluzione entro il 29 febbraio 2024, ovvero, da pari data, in rate costanti mensili non inferiori ad € 50,00 cadauna, sino al raggiungimento di quanto dovuto, qualora l’importo da pagare risulti pari o inferiore ad € 1.000;

- in rate mensili, non inferiori ad € 50,00 cadauna, da un minimo di tredici ad un massimo di quarantotto, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024, da euro 1.000,01 a euro 6.000,00;

- in rate mensili, non inferiori ad € 50,00 cadauna, da un minimo di venticinque ad un massimo quarantotto, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024, da euro 6.000,01 a euro 20.000,00;

- ovvero, per importi superiori ad € 20.000, nel numero massimo di 18 rate trimestrali, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.

1. Per le istruttorie definite e comunicate successivamente alla data del 31.01.2024, i limiti temporali di cui al precedente comma sono tutti da intendersi fissati al 30.06.2024.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024 -dal 1 luglio 2024 con riferimento alle istruttorie perfezionate e comunicate dopo il 31.01.2024-, gli interessi al tasso legalmente previsto per le entrate patrimoniali e quelli previsti nel vigente Regolamento comunale generale delle Entrate per le entrate Tributarie.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.
4. In ogni caso, l’ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che viene definita nel piano di dilazione.
5. E’ da considerarsi “lieve inadempimento”, ed è quindi espressamente tollerato, un ritardo di cinque giorni di ciascun pagamento, compreso l’ultimo.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono automaticamente a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già parzialmente pagato, anche a seguito di dilazioni emesse, le somme dovute (alle condizioni previste nel precedente art. 3, punto 5).
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell’istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

* + - 1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.